



Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" di Castelsardo



## REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA.

### REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

Redatto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo), del DECRETO 28 agosto 2018, n.129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.) entrato in vigore il 17 novembre 2018, dal D.L. n. 32 del 18/4/2019 e L. 55 del 14/06/2019, e delle LINEE GUIDA ANAC N.4 emanate il 26 ottobre 2016 con delibera ANAC n. 1097 e ss.mm.ii.

Adeguato alla Legge n.120/2020 di conversione del dl 76/2020 (decreto semplificazioni) in vigore fino al 30.06.2022 e salvo eventuali proroghe. Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis), nel solco di quanto precedentemente disposto dal decreto semplificazioni, proroga l'efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sottosoglia estese a tutte le determinazioni o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023.

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l'affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.l. 28 agosto 2018, n.129, integrato dagli artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sottosoglia) del D.Lgs 50/2016 (detto in seguito "Codice dei Contratti Pubblici");  
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un Regolamento in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;  
CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;  
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;  
RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici; ai sensi del Decreto Interministeriale 129/2018; ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo);

**Preso atto della Legge n.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Semplificazioni in materia di contratti pubblici) che adotta misure straordinarie, perché direttamente collegate all'emergenza COVID19 ed alle sue dirette ricadute sull'economia italiana, e temporanee, perché riguardano unicamente le procedure avviate fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe e modifiche ad oggi non prevedibili, Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis), nel solco di quanto precedentemente disposto dal decreto semplificazioni, proroga l'efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure**



Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" di Castelsardo



## **negoziare sottosoglia estese a tutte le determinazioni o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023.**

Ai sensi delle Linee guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 ottobre 2016 con delibera ANAC n. 1097, in attuazione dell'art. 36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nelle quali si indica l'opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, in cui vengano disciplinate:

le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;  
le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;  
i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Si emana il seguente regolamento

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (Contratti sotto soglia) del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii (successive modifiche e integrazioni), e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del DECRETO 129/2018 e dal D.L. n. 32 del 18/4/2019 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019. Ai sensi dell'art. 35 del **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** (Codice dei contratti) le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle seguenti soglie:

**euro 5.548.000** per gli appalti pubblici di **lavori** e per le **concessioni**;

**euro 144.000** per gli appalti pubblici di **forniture**, e di **servizi** aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative "centrali" indicate nell'allegato III (istituti scolastici compresi);

Dette misure sono modificate fino al 31/12/2021 come disposto con Legge n.120/2020 di conversione del dl 76/2020 (Semplificazioni in materia di contratti pubblici) che adotta misure straordinarie, perché direttamente collegate all'emergenza COVID-19 ed alle sue dirette ricadute sull'economia italiana.

Il **D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis)**, , proroga l'efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia **estese a tutte le determinazioni o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023**, prevedendo:

- possibilità di procedere ad **affidamenti diretti per servizi e forniture** di importo **inferiore a 139.000 €** (nell'originario decreto tale limite era fissato a 75.000 €) e per lavori di importo inferiore a 150.000 €;
- possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di:
  - 5 operatori per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro (prima 75.000) e fino alla soglia comunitaria;
  - 5 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;



Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" di Castelsardo



- 10 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria.

## TITOLO I PRINCIPI ED AMBITI GENERALI

### ART.1 - Attività negoziale del D.S.

Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica, svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del programma annuale e, pertanto, è titolare anche dell'ordinaria contrattazione relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi.

Nello svolgimento dell'attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio di istituto assunte ai sensi dell'art.45 del DECRETO n°129/2018 e D.L. n. 32 del 18/4/2019 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, come modificato con Legge 120/2020. Nello specifico, salvo quanto previsto dalla L. 120/2020, l'attività negoziale del D.S. è subordinata solo alla previa deliberazione autorizzatoria del Consiglio d'istituto per gli atti ed i casi di cui al comma 1 del suddetto articolo:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimotriennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati fatta eccezione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento di cui alla L. 107/2015;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale deliberazione del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa determinazione dei criteri e dei limiti da parte del consiglio d'istituto per gli atti di cui al comma 2 del suddetto articolo:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei



Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" di Castelsardo



confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti che eccedono l'importo di euro 1.500,00;
- i) partecipazione a progetti internazionali salvo quelli afferenti il Programma Erasmus Plus indetti dall'INDIRE per i quali ha pieno mandato il Dirigente Scolastico, salvo le prerogative del Collegio dei Docenti;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'articolo 21.

Il dirigente scolastico si avvale dell'attività istruttoria del DSGA. Al dirigente scolastico competono la deliberazione a contrattare, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l'individuazione delle ditte. Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente Scolastico per la scelta del fornitore.

L'attività negoziale per le **minute spese** compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e di modesta entità da imputare al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti.

Il dirigente può **delegare** singole attività negoziali al DSGA, purchè con atto formale.

Per l'acquisto di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potrà avvalersi della collaborazione di una **commissione** da lui nominata, che può presiedere o delegarne la funzione, attingendo, se sussistono le competenze, al personale scolastico dell'istituto.

## ART.2 - Limite di spesa del dirigente scolastico

**Fino al 31/12/2021 gli importi, le soglie, i limiti e le modalità sono quelli definiti ai sensi della Legge 120/2020 di conversione del dl 76/2020 (decreto semplificazioni), ovvero fino ad euro 150.000 (centocinquantamila) anche senza comparazione di offerte. Fino al 30.06.2023 gli importi, le soglie, i limiti sono quelli definiti ai sensi della L. 108/2021 di conversione del DL 77/2021 (decreto semplificazioni-bis). Salvo proroghe, dopo la data del 30.06.2021 i limiti e le procedure sono le seguenti.**

### AFFIDAMENTI DI IMPORTO < A 1.000,00 EURO.

Gli affidamenti di importo < al suddetto limite (IVA esclusa), previa DETERMINA A CONTRARRE, possono essere conclusi:

- a) senza rivolgersi preventivamente alle convenzioni CONSIP/MEPA (NOTA ANAC del 30/10/2018);
- b) senza tener conto del principio di rotazione (LINEE GUIDA ANAC n.4-Par.3.7);



Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" di Castelsardo



c) con motivazione sintetica (LINEE GUIDA ANAC n.4-Par.3.7 e 4.3.2.);

**NB: COMUNICATO ANAC del 30 ottobre 2018**

Ai sensi dell'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000,00 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche.

**AFFIDAMENTI DI IMPORTO  $\geq$  a 1.000,00 e  $\leq$  A 10.000,00 EURO.**

Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP/MEPA, vengono conclusi a seguito di **affidamento diretto, con obbligo di motivazione semplificata**.

Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA (punto

4.1.3 delle LINEE GUIDA ANAC N.4 del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento.

Per gli acquisti su **Me.Pa.** tramite OdA (Ordine diretto d'acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico operatore.

**AFFIDAMENTI DI IMPORTO  $>$  A 10.000,00 e  $<$  A 40.000,00 EURO**

Si eleva fino a 39.999,99 euro il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche anche senza consultazione di due o più operatori economici con obbligo di motivazione o per i lavori in amministrazione diretta.

Per gli acquisti su Me.Pa, tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno 3 operatori, ODA o TD (Trattativa diretta).

**Fino al 31/12/2021, in attuazione della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni), l'importo di euro 40.000 viene elevato a 150.000 per lavori e euro 75.000 per servizi e forniture in applicazione a modifica del vigente dell'art. 36, comma 2 lett. a).**

**Fino al 30/06/2023, l'importo di euro 40.000 viene elevato a 139.000 per servizi e forniture e 150.000 per lavori**

Pertanto, gli affidamenti di importo fino a 150.000 euro (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori economici con obbligo di motivazione o per i lavori in amministrazione diretta.

**AFFIDAMENTI DI IMPORTO  $\geq$  A 40.000,00 EURO ED INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE:**

**- LAVORI: 150.000,00 EURO**



Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" di Castelsardo



## **- BENI E SERVIZI: 144.000,00 EURO**

In assenza di convenzione CONSIP, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (IVA esclusa) per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

## **CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: le finalità ed intenzioni di tipo educativo/formativo; la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

2. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art.41 del D.A. n. 895/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:

i fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere: aziende produttrici di beni voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura; aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.);

nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura;

ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola;

la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

3. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:

1. stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF;



Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" di Castelsardo



2. giornalino dell'Istituto;
3. sitoweb;
4. progetti finalizzati e attività conto terzi;
5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.;
6. manifestazioni, gare e concorsi.

4. Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica.

5. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto che le istituzioni scolastiche possono sottoscrivere con soggetti pubblici e privati che 'per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze in concreto dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza' e 'le cui finalità ed attività non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa culturale della scuola'. Il tutto nell'alveo normativo di cui all'art. 43 della Legge 449/97 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, con la finalità di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, con esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e con conseguenti risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Va distinta la mera attività di sponsorizzazione (lecita), consistente per esempio nell'inserire il solo nome, e/o logo, e/o marchio dello sponsor all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali, dall'attività pubblicitaria (non lecita), ove si decidesse per esempio di inserire un banner pubblicitario nel sito internet d'istituto o un messaggio pubblicitario all'interno di un documento cartaceo istituzionale, o come allegato del medesimo. E' vietato, comunque, comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari delle comunicazioni istituzionali dell'ente (vedasi provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 20 settembre 2006) e, nel contempo, evitare di utilizzare dati personali per differenziare messaggi pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle suddette comunicazioni istituzionali.

Sono escluse pertanto le sponsorizzazioni:

- proposte da aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.)
- da cui possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
- in cui si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative della scuola;
- reputate inaccettabile per motivi di opportunità generale.



*Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" di Castelsardo*



- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
- materiale a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia messaggi che possono esprimere o fare riferimento a contenuti discriminatori o non rispettosi delle pari opportunità.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art.3 - Pubblicità

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto(<https://www.comprensivocastelsardo.edu.it/>)al fine di consentire la libera consultazione

### Art. 4 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali.

**Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto.**